

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1594/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1595/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 126ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 3
- Regolamento (CE) n. 1596/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 79ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 5
- Regolamento (CE) n. 1597/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 298ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 6
- Regolamento (CE) n. 1598/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97 7
- Regolamento (CE) n. 1599/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1516/2003 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per la vendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 8
- Regolamento (CE) n. 1600/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla quarantacinquesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1601/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 11

★ Regolamento (CE) n. 1602/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	12
★ Regolamento (CE) n. 1603/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Germania	13
★ Regolamento (CE) n. 1604/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca di merlano da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	14
Regolamento (CE) n. 1605/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo	15
Regolamento (CE) n. 1606/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	18
★ Regolamento (CE) n. 1607/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, recante ventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/646/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2003, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/480/CE	22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Commissione

2003/647/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 maggio 2003, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW Motoren GmbH a Steyr ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1664]	24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2003/648/CE:

★ Decisione n. 24/2003, del 3 settembre 2003, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica	36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2003/649/CE:

★ Decisione n. 25/2003, del 3 settembre 2003, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'inclusione di organismi di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni	37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Decisione 2003/650/PESC del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia	38
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia	39
* Posizione comune 2003/651/PESC del Consiglio, del 12 settembre 2003, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC	42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	117,5
	060	116,7
	064	129,8
	094	81,8
	999	111,5
0707 00 05	052	120,2
	999	120,2
0709 90 70	052	85,7
	999	85,7
0805 50 10	388	69,9
	524	50,5
	528	50,8
	999	57,1
0806 10 10	052	74,7
	064	89,8
	999	82,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,3
	400	71,5
	508	71,7
	512	82,6
	720	50,7
	800	159,7
	804	94,7
	999	86,3
0808 20 50	052	109,6
	388	84,6
	720	56,8
	999	83,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	100,1
	999	100,1
0809 40 05	060	70,8
	064	63,4
	066	71,5
	068	54,5
	093	70,3
	094	58,5
	512	67,0
	624	126,2
	999	72,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 126ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia

grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 126ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento concentrato, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 settembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 126ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	213	215	—	215
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	126	126	—	126
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 79ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 79ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 9 settembre 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 298ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 298ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.
- (2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1540/2003 ⁽⁶⁾, per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 38.

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1516/2003 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per la vendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1516/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 45 300 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
- (3) Il Regno Unito ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 43 000 tonnellate la quantità sottoposta a gara permanente per la vendita sul mercato interno. Tenuta presente la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta formulata dal Regno Unito.
- (4) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, è necessario apportare senza indugio le modifiche opportune all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1516/2003.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1516/2003 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. L'organismo di intervento del Regno Unito procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità di 88 300 tonnellate di orzo da esso detenute.»
- 2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 29.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativo (tonnellate)
Inghilterra/Scozia	88 300»

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

relativo alla quarantacinquesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.
- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la quarantacinquesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 settembre 2003, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 settembre 2003****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 ⁽⁴⁾ della Commissione, prevede dei contingenti di melù per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faer Øer) da parte di navi battenti bandiera

dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 13 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faer Øer) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca del melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faer Øer) effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003**

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringa per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque comunitarie, acque internazionali e acque norvegesi) — Skagerrak da parte di navi battenti bandiera dei Paesi

Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 13 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque comunitarie, acque internazionali e acque norvegesi) — Skagerrak eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2003.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (acque comunitarie, acque internazionali e acque norvegesi) — Skagerrak effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 settembre 2003****relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di molva per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM I e II (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti

bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 29 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM I e II (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2003.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM I e II (acque della CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso si applica a decorrere dal 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003
relativo alla sospensione della pesca di merlano da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VIII, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate

in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VIII, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca di merlano nelle acque della zona CIEM VIII, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 settembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 64, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli importi e le destinazioni delle restituzioni sono fissati periodicamente tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità e, per quanto riguarda il commercio internazionale, dei prezzi degli stessi prodotti.

- (3) Nella prospettiva dell'adesione della Lettonia e di Malta il 1° maggio 2004, si ravvisa l'opportunità di sopprimere le restituzioni concesse per queste destinazioni nel settore vitivinicolo a partire dall'inizio della campagna 2003/04.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003 ⁽⁴⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 settembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
2009 69 11 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 69 19 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 69 51 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 69 71 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 92 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 94 9100	W01	EUR/hl	10,339
2204 30 96 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 98 9100	W01	EUR/hl	10,339
2204 21 79 9100	W02	EUR/hl	5,358
2204 21 79 9100	W03	EUR/hl	5,358
2204 21 80 9100	W02	EUR/hl	6,473
2204 21 80 9100	W03	EUR/hl	6,473
2204 21 83 9100	W02	EUR/hl	7,317
2204 21 83 9100	W03	EUR/hl	7,317
2204 21 84 9100	W02	EUR/hl	8,842
2204 21 84 9100	W03	EUR/hl	8,842
2204 21 79 9200	W02	EUR/hl	6,271
2204 21 79 9200	W03	EUR/hl	6,271
2204 21 80 9200	W02	EUR/hl	7,578
2204 21 80 9200	W03	EUR/hl	7,578
2204 21 79 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,771
2204 21 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 21 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 29 62 9100	W02	EUR/hl	5,358
2204 29 62 9100	W03	EUR/hl	5,358
2204 29 64 9100	W02	EUR/hl	5,358
2204 29 64 9100	W03	EUR/hl	5,358
2204 29 65 9100	W02	EUR/hl	5,358
2204 29 65 9100	W03	EUR/hl	5,358
2204 29 71 9100	W02	EUR/hl	6,473
2204 29 71 9100	W03	EUR/hl	6,473

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
2204 29 72 9100	W02	EUR/hl	6,473
2204 29 72 9100	W03	EUR/hl	6,473
2204 29 75 9100	W02	EUR/hl	6,473
2204 29 75 9100	W03	EUR/hl	6,473
2204 29 62 9200	W02	EUR/hl	6,271
2204 29 62 9200	W03	EUR/hl	6,271
2204 29 64 9200	W02	EUR/hl	6,271
2204 29 64 9200	W03	EUR/hl	6,271
2204 29 65 9200	W02	EUR/hl	6,271
2204 29 65 9200	W03	EUR/hl	6,271
2204 29 71 9200	W02	EUR/hl	7,578
2204 29 71 9200	W03	EUR/hl	7,578
2204 29 72 9200	W02	EUR/hl	7,578
2204 29 72 9200	W03	EUR/hl	7,578
2204 29 75 9200	W02	EUR/hl	7,578
2204 29 75 9200	W03	EUR/hl	7,578
2204 29 83 9100	W02	EUR/hl	7,317
2204 29 83 9100	W03	EUR/hl	7,317
2204 29 84 9100	W02	EUR/hl	8,842
2204 29 84 9100	W03	EUR/hl	8,842
2204 29 62 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,771
2204 29 64 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,771
2204 29 65 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,771
2204 29 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 29 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), quale modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

W01: Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea Equatoriale.

W02: Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione dei paesi seguenti: Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

W03: Tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni seguenti: Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Israele, Serbia e Montenegro, Slovenia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Lettonia e Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,541 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2003

recante ventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 12 agosto e il 9 settembre 2003, il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 27.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

- a) Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515.
- b) Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 5 gennaio 1966. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. N. di identificazione nazionale: 660105-01-5297.
- c) Fathur Rohman AL-GHOZHI [alias a) Al Khozi, Fathur Rohman, b) Al Khozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter]. Data di nascita: 17 febbraio 1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613.
- d) Agus DWIKARNA. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Makassar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.
- e) Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghuftron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9 febbraio 1960, b) 2 febbraio 1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.
- f) Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titolo: Dr. Data di nascita: 14 settembre 1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. N. di identificazione nazionale: 570914-05-5411.
- g) Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Data di nascita: 20 giugno 1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine.
- h) Abdul MANAF KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 18 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. di identificazione nazionale: 550528-10-5991.
- i) Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 25 maggio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10326821. N. di identificazione nazionale: 640525-01-5885.
- j) Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-105821.
- k) Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11 agosto 1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. N. di identificazione nazionale: 690811-10-5873.
- l) Aris MUNANDAR. Data di nascita: aveva 34-40 anni nel dicembre 2002. Luogo di nascita: Sambu, Boyolali, Giava, Indonesia.
- m) Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Data di nascita: 4 gennaio 1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana.
- n) Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Data di nascita: 14 gennaio 1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia.
- o) Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Data di nascita: a) 25 aprile 1957, b) 25 aprile 1967. Luogo di nascita: Indonesia. Nazionalità: indonesiana.
- p) Yazid SUFAAT [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20 gennaio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529.
- q) Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana.
- r) Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 23 settembre 1960. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9703399. N. di identificazione nazionale: 600923-03-5527.

- s) Mukhlis YUNOS [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]. Data di nascita: Intorno al 7 luglio 1966. Luogo di nascita probabile: Lanao del Sur, Filippine.
- t) Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16 maggio 1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11457974. N. di identificazione nazionale: 670516-03-5283.
- 2) La voce «Shamil BASAYEV, leader ("amir") del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs»⁽¹⁾, che figura tra le «persone fisiche», è sostituita da:
«Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federazione russa. Data di nascita: 14 gennaio 1965. Passaporto russo n. 623334 (gennaio 2002).»
-

⁽¹⁾ Questa persona giuridica, gruppo o entità è stata aggiunta all'allegato I con il regolamento (CE) n. 414/2003, GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2003

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/480/CE

(2003/646/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/480/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2002/974/CE⁽¹⁾.
- (2) È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:

1) PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
6. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
7. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
8. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
9. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
11. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
12. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
14. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
15. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

16. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
18. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
19. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
20. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
21. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
22. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
23. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
24. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
25. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
26. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
8. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
9. International Sikh Youth Federation (ISYF)
10. Kahane Chai (Kach)
11. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
12. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
13. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
14. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
15. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
16. Jihad islamica palestinese (PIJ)
17. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
18. Fronte popolare di liberazione della Palestina – Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
19. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
20. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
21. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
22. Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
23. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

2) GRUPPI E ENTITÀ

1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
3. Al-Takfir e al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
7. Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

Articolo 2

La decisione 2003/480/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2003

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW Motoren GmbH a Steyr

[notificata con il numero C(2003) 1664]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/647/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93, del trattato CE ⁽¹⁾,

previo invito agli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli,

considerando quanto segue:

PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 26 aprile 2002 e 7 maggio 2002 le autorità austriache hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE la proposta di aiuto. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 4 luglio 2002. L'Austria ha risposto con lettera del 2 agosto 2002.
- (2) Con lettera del 4 ottobre 2002 la Commissione ha comunicato all'Austria la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. Contemporaneamente la Commissione ha invitato tutti gli altri interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.

- (4) Il 12 e 13 dicembre 2002 la Commissione ha eseguito un sopralluogo. Con lettere del 7 novembre 2002 e 25 febbraio 2003 l'Austria ha espresso il proprio parere sull'avvio del procedimento.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

Beneficiario

- (5) Il beneficiario dell'aiuto è BMW Motoren GmbH (di seguito «BMW»), una impresa figlia di BMW AG, Monaco. Lo stabilimento di Steyr è il più grande stabilimento di produzione e assemblaggio motori del gruppo BMW, ove vengono fabbricati motori a benzina/diesel a 4 e 6 cilindri nonché progettati motori diesel e relativa tecnologia. Nel 2001 presso lo stabilimento sono stati prodotti 630 000 motori (il 47 % dei quali diesel e il 53 % a benzina) con un organico costituito da circa 2 500 dipendenti.
- (6) A favore di BMW sono previste cinque misure d'aiuto distinte (aiuti regionali, a formazione, innovazione, ricerca e sviluppo e per la tutela dell'ambiente). L'importo totale di aiuto previsto in virtù del paragrafo 51 della legge sulla promozione del mercato del lavoro (Arbeitsmarktförderungsgesetz) è di 40,25 milioni di EUR.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 308 dell'11.12.2002, pag. 19.

Aiuto regionale

- (7) L'investimento totale di 459 milioni di EUR, con il quale si intende ampliare la produzione interna di ricambi e l'assemblaggio dei motori conseguendo una maggiore flessibilità nella produzione, è previsto per il periodo compreso fra il 2002 e il 2006. L'investimento riguarda essenzialmente tre linee di produzione per testate cilindri, alberi motore e banchi, inclusi basamenti motore e una catena di montaggio.
- (8) Secondo le informazioni fornite dall'Austria la parte mobile dell'investimento riguarda la produzione di banchi e basamenti motore. In alternativa sarebbe stato possibile investire anche nell'attuale stabilimento BMW di Landshut (Germania). I costi ammissibili della parte mobile dell'investimento ammontano a 111,7 milioni di EUR (valore attuale 103,56 milioni di EUR).
- (9) Lo stabilimento di Steyr si trova in una regione (Austria superiore) che, secondo la carta degli aiuti a finalità regionale austriaca per il periodo 2000-2006, la Commissione ha riconosciuto come area ammessa a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, considerando che per le grandi imprese vale un massimale di aiuto del 12,5 % in equivalente sovvenzione netto (corrispondente a un equivalente sovvenzione lordo del 16,7 %). L'aiuto regionale previsto ammonta a 18,99 milioni di EUR (valore attuale 17,6 milioni di EUR).

Aiuto alla formazione

- (10) Il progetto di formazione riguarda il periodo 2000-2006. In base all'articolo 51, lettera a), della legge sulla promozione del mercato del lavoro (Arbeitsmarktförderungsgesetz) l'Austria intende concedere un aiuto alla formazione pari nel complesso a 6,86 milioni di EUR. I costi di investimento ammissibili per la formazione generale ammontano a 5,96 milioni di EUR, per la formazione specifica a 11,94 milioni di EUR. L'aiuto corrisponderebbe pertanto a 3,28 milioni di EUR e a 3,58 milioni di EUR.
- (11) Secondo le informazioni dell'Austria il programma di formazione riguarda circa il 25 % del personale in modo approfondito e un ulteriore 50 % in generale. Poiché gran parte del personale è compresa in una fascia d'età fra i 35 e i 45 anni, che ha già da qualche tempo acquisito le competenze di base, nell'ambito della formazione non è soltanto possibile la divulgazione di nozioni specifiche, ma anzi si rende pure necessario l'aggiornamento delle nozioni di base. Agli apprendisti verranno impartite nozioni di base in diversi settori, nei quali acquisiranno una competenza formale che verrà verificata e riconosciuta statalmente nell'ambito dell'esame di specializzazione o dell'esame finale di apprendistato. Nel 2001 erano in formazione presso BMW 88 persone.

- (12) In campo tecnico, nella notifica vengono specificati i seguenti settori di formazione: conoscenza del prodotto, tecnologie di produzione e utensili, tecnica e programmazione dei sistemi di controllo, informazioni sui processi e relativa gestione, know-how su PC e nozioni sul web, interfacce di visualizzazione, tool CA, strumenti e metodi di simulazione, interpretazione dati, gestione informazioni e dati, metodi di qualità e di misurazione, tecnologia di controllo, ad esempio banchi di prova dinamica della potenza, capacità analitiche e combinatorie, competenza sociale come pure strutture di lavoro.

Aiuto per la tutela dell'ambiente

- (13) Secondo l'Austria l'investimento è destinato alla realizzazione di tecnologia d'avanguardia per il controllo dei motori. Il fine è di controllare il funzionamento del motore a freddo («Kalttest») allo scopo di ridurre le emissioni (CO₂, HC, NOx, CO, particolato) e di rispettare le future norme ambientali. Nell'attuale prova a caldo i motori vengono riscaldati da otto a dodici minuti, con un conseguente aumento delle emissioni di gas di scarico. BMW prevede quindi di convertire l'intera gamma di motori alla tecnica di controllo a freddo entro il 2006. Ciò comporterà notevoli risparmi di carburante e una riduzione delle emissioni di gas di scarico pari al 95 %. Secondo l'Austria, in base al numero dei motori fabbricati e al risparmio di carburante risultante dal progetto, rispetto alle emissioni prodotte dalla tecnologia di prova a caldo, per il 2005 si avrebbe una riduzione di 3 950 kg di HC, 9 100 kg di NOx, 16 000 kg di CO e 1 520 000 kg di CO₂.
- (14) BMW investe 23,4 milioni di EUR nel progetto. Il programma di tutela ambientale si estende su un periodo di quattro anni (2002-2005) e copre le seguenti aree: ampliamento prova a freddo 6 cilindri a benzina: 6 milioni di EUR; prova a freddo 6 cilindri diesel: 8,6 milioni di EUR; prova a freddo 6 cilindri a benzina: 8,6 milioni di EUR; sistema di acquisizione dati ambientali: 0,2 milioni di EUR.
- (15) Secondo l'Austria l'investimento ammissibile ammonta a 6,33 milioni di EUR ed è stato ricavato detraendo i costi di carburante risparmiati dai costi di progettazione/sviluppo e dai costi d'investimento supplementari (rispetto all'attuale tecnologia di prova a caldo). L'Austria intende sostenere le misure di tutela ambientale con un totale di 1,9 milioni di EUR (valore attuale 1,77 milioni di EUR) e un'intensità dell'aiuto pari al 30 %.
- (16) Secondo l'Austria il progetto di ricerca e sviluppo mira alla realizzazione di una tecnologia all'avanguardia per il controllo dei motori, rappresentata dal controllo del

- motore a freddo («Kalttest»), al fine di ridurre le emissioni di gas di scarico (CO₂, HC, NO_x, CO, particolato) e soddisfare le future norme ambientali.
- (17) BMW investe nel progetto 28,7 milioni di EUR, di cui 11,67 milioni di EUR per la ricerca industriale e 17,03 milioni di EUR per lo sviluppo precompetitivo. Il programma si estende su un periodo di cinque anni (dal 2002 al 2006). L'Austria intende sostenere il programma di ricerca con un aiuto complessivo pari a 11,53 milioni di EUR (valore attuale 10,63 milioni di EUR), dei quali 6,42 milioni di EUR destinati alla ricerca industriale (intensità di aiuto 55 %) e 5,11 milioni di EUR allo sviluppo precompetitivo (intensità di aiuto 30 %).
- (18) Secondo l'Austria il programma per la ricerca industriale copre le seguenti aree:
- (19) Homogene Dieselvrennung (combustione diesel omogenea): la combustione diesel omogenea HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) rappresenta l'approccio all'adempimento delle norme sulle emissioni previste dopo il 2008 a partire dall'interno del motore. Tramite una omogeneizzazione preliminare del carburante diesel alimentato direttamente si consegue un nuovo tipo di combustione. Le temperature molto basse che si generano determinano una formazione assai ridotta di NO_x, accompagnata da basse emissioni di nerofumo [...] (*). L'investimento ammonta a 4,56 milioni di EUR.
- (20) Rußfiltertechnik unter Nutzung der Plasmatechnologie (filtro antiparticolato con ricorso alla tecnologia al plasma) [...]*. Il filtro antiparticolato al plasma rappresenta un possibile approccio alla soluzione. È costituito da un elettrodo per effetto corona e da un filtro in ceramica porosa a valle, al quale viene applicato plasma a induzione. Tramite l'elettrodo il particolato viene caricato elettricamente e si ha l'accumulo di ossigeno. Nel filtro successivo le particelle si scindono e vengono bruciate dal plasma tramite apporto di energia. L'investimento ammonta a 3,15 milioni di EUR.
- (21) Variabler Ventiltrieb für Dieselmotoren (valvole a fasatura variabile per motori diesel): nei motori diesel il controllo qualità della miscela aria-carburante senza valvola a farfalla riduce notevolmente rispetto ai motori a benzina il potenziale di miglioramento mediante valvole a fasatura variabile. Con queste si otterrebbero però sensibili miglioramenti funzionali [...]*. Essa influisce sul ricircolo dei gas di scarico all'interno della camera di combustione e sulla pressione finale di compressione, importanti parametri di controllo per l'inizio dell'accensione. L'investimento ammonta a 2,1 milioni di EUR.
- (22) Grundsatzentwicklung zu variablen Verdichtungsverhältnissen bei Dieselmotoren (sviluppo essenziale per rapporti di compressione variabili nei motori diesel): gli elevati rapporti di compressione nei motori diesel di autovetture a iniezione diretta sono necessari solo per un buon comportamento in fase di avviamento a freddo e riscaldamento dei motori. Riducendo il rapporto di compressione, oltre a un incremento di potenza senza aumento della pressione di accensione, con l'adattamento della geometria della camera di combustione sono possibili anche miglioramenti del comportamento in fatto di emissioni. Per la realizzazione del rapporto di compressione sono possibili diversi meccanismi di regolazione [...]*. In ultima analisi, in tutti i principi di regolazione noti viene modificata la distanza del pistone dalla testata cilindri e di conseguenza la luce del pistone come grandezza rilevante per la combustione. L'investimento ammonta a 1,87 milioni di EUR.
- (23) Secondo l'Austria il programma per la ricerca precompetitiva copre le seguenti aree:
- (24) [...]*. Aufladekonzept (concetto di turbocompressore [...]*): nel frattempo il turbocompressore a gas di scarico è divenuto standard nei motori diesel per autovetture. BMW impiega di serie soltanto turbocompressori a gas di scarico (ATL) con geometria variabile della turbina (VNT). Ciò consente già di attenuare notevolmente il conflitto fra coppia di spunto e potenza nominale. Un altro approccio è rappresentato dalla divisione in due gruppi. [...]*. L'investimento ammonta a 2,56 milioni di EUR.
- (25) Dritte Generation Common-Rail (Common Rail di terza generazione): le riduzioni di consumi ed emissioni dei moderni motori diesel per autovetture sono state possibili soltanto grazie allo sviluppo di sistemi di iniezione altamente flessibili. A tale scopo BMW punta sul cosiddetto sistema Common Rail. L'attuale standard di serie [...]* consente pressioni massime fino a 1 600 bar e al massimo 4 iniezioni per ciclo di lavoro. Le iniezioni vengono comandate dall'azionamento di una valvola di commutazione idraulica mediante attuatori elettromagnetici. Nella prossima generazione [...]* l'attuatore sarà sostituito da un elemento di commutazione piezoelettrico. In combinazione con altre modifiche sostanziali per la riduzione delle masse inerziali e dell'attrito la velocità del sistema verrà notevolmente aumentata [...]*. L'investimento ammonta a 2,9 milioni di EUR.
- (26) Streuungseinengende Maßnahmen zur Erfüllung strenger Abgasnormen (misure di riduzione delle dispersioni per soddisfare norme sui gas di scarico più severe) (USA): i valori assai ridotti previsti dalle norme statunitensi per i motori diesel sono una grossa sfida per quanto riguarda il rispetto dei limiti e la diagnosi di bordo (On Board Diagnosis) degli scostamenti dai valori prescritti per le emissioni. Oltre alla riduzione del valore medio per NO_x e PM, anche la riduzione della dispersione assume un importante significato. Solo in questo modo anche con valori limite assai bassi è possibile garantire la stabilità di emissioni prescritta. L'investimento ammonta a 3,92 milioni di EUR.

(*) Informazioni riservate.

(27) Rußfilter [...] (filtro antiparticolato [...]): per l'impiego di filtri antiparticolato [...] esistono due possibilità che attualmente sono nella fase iniziale dello sviluppo precompetitivo: CSF (Coated Soot Filter) = monolite con rivestimento catalitico, per la riduzione della temperatura di combustione del particolato nonché CRT (Continuously Regenerating Trap) = rigenerazione del carbonio separato con l'ausilio dell'NO₂ presente nei gas di scarico [...]. Per stati di esercizio senza rigenerazione continua e conseguente accumulo di particolato devono essere elaborate strategie di combustione tramite la regolazione del motore. L'investimento ammonta a 4,43 milioni di EUR.

(28) Laufbahntechnologie [...] (canne dei cilindri [...]) Nei motori diesel per autovetture il basamento in alluminio deve resistere a sollecitazioni termiche e meccaniche assai elevate. In tal caso nei motori in linea BMW risulta problematico il rispetto della minima larghezza del colletto (distanza fra due cilindri vicini). Decisive a tal proposito sono le canne dei cilindri scelte. Fondamentalmente è possibile distinguere fra esecuzione senza canne e diversi tipi di canne. Nella fase di sviluppo precompetitivo, da questa varietà di approcci alla soluzione viene selezionata la tecnologia adeguata per i futuri motori in linea BMW ricorrendo alla simulazione FEM, a prove sui gruppi e test di funzionamento sui banchi di prova motori. Il successivo sviluppo in serie richiede la realizzazione costruttiva e il seguente sviluppo di questa tecnologia. [...] L'investimento ammonta a 3,23 milioni di EUR.

Aiuto all'innovazione

(29) BMW intende effettuare investimenti per l'innovazione per una somma di 9,7 milioni di EUR per il periodo dal 2002 al 2004. L'Austria intende sostenere questi investimenti con un aiuto di 0,97 milioni di EUR. Dovrebbero beneficiare dell'aiuto i seguenti progetti: «Gleichverteilungsmessung [...] variabler Ventiltrieb (VVT) [...]» (Misurazione della distribuzione uniforme della fasatura valvole [...] variabile): 4,5 milioni di EUR; «Dynamische Leistungsprüfstände» (Banchi di prova dinamica della potenza): 9,3 milioni di EUR; «Prozessentwicklung für die Gleichverteilungsmessung und die dynamischen Leistungsprüfstände» (Sviluppo del processo per misurazione della distribuzione uniforme e banchi di prova dinamica della potenza): 0,4 milioni di EUR.

(30) Per quanto riguarda la misurazione della distribuzione uniforme, l'Austria sostiene che in caso di fallimento del metodo di prova previsto sarebbe necessaria una misurazione al 100 % di tutti i componenti della testata cilindri e del comando valvole. Inoltre tutti i componenti dovrebbero essere classificati per quanto riguarda la rispettiva tolleranza e assegnati ad una corrispondente testata cilindri. Questa procedura non è sostenibile né dal punto di vista economico né da quello qualitativo e

comprometterebbe gravemente l'impiego della nuova tecnologia VVT [...]. Fra i rischi nello sviluppo di banchi di prova dinamica della potenza l'Austria sostiene che un guasto dei dispositivi di misura assai sensibili potrebbe comportare gravi distorsioni dei processi interni poiché la possibile velocità di campionamento sarebbe già relativamente bassa. Inoltre ciò comporterebbe iter più lunghi nel controllo qualità.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(31) In merito all'avvio del procedimento d'indagine formale da parte della Commissione esistevano le seguenti perplessità.

(32) I dubbi relativi all'aiuto regionale riguardavano soprattutto la proporzionalità dell'aiuto e l'ampliamento della capacità di produzione. La Commissione ha ritenuto necessario esaminare gli investimenti in terreni ed edifici a Steyr che secondo l'Austria non sarebbero stati necessari nella stessa misura a Landshut. Inoltre la Commissione riteneva che, se si fosse scelto per la produzione il sito di Steyr, il fabbricato esistente a Landshut avrebbe potuto essere utilizzato per altri fini e ciò avrebbe comportato una riduzione dello svantaggio totale.

(33) Per quanto riguarda l'aiuto alla formazione previsto la Commissione ha espresso principalmente il dubbio che l'Austria abbia applicato una definizione di formazione generale eccessivamente ampia e ha chiesto se l'Austria abbia cumulato l'aiuto alla formazione con altri aiuti di Stato che potrebbero riguardare gli stessi costi ammissibili.

(34) Relativamente al previsto aiuto per la tutela dell'ambiente la Commissione dubitava che il progetto possa beneficiare di un aiuto con questa finalità in quanto la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾ («disciplina comunitaria per l'ambiente») stabilisce che la progettazione e la fabbricazione di macchine o mezzi di trasporto che possono funzionare con minore consumo di risorse naturali non rientrano nel campo di applicazione della disciplina stessa. Inoltre l'Austria non ha indicato quali norme comunitarie esistenti o quali norme nazionali più severe vengono superate dal progetto e non ha neppure segnalato l'assenza di norme comunitarie. La Commissione dubita quindi dell'effetto di incentivo del progetto.

(35) Le perplessità in merito al previsto aiuto a ricerca e sviluppo riguardavano il necessario effetto di incentivo dell'aiuto. La Commissione ha espresso il dubbio che l'aiuto previsto non induca l'impresa ad effettuare ricerche supplementari e che l'impresa svolga invece le abituali attività di R & S. La Commissione si chiede quindi se BMW non debba svolgere in ogni caso le ricerche in questione al fine di restare concorrenziale.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

- (36) La Commissione ha inoltre manifestato dubbi in merito al fatto che l'aiuto all'innovazione riguardi effettivamente, come prescritto, prodotti nuovi e che a ciò sia collegato il rischio di fallimento. La Commissione dubitava che il progetto sia realmente innovativo nel senso che la tecnologia non sia ancora stata utilizzata o commercializzata da altri operatori del settore. Sussistono inoltre dei dubbi sul fatto che l'aiuto costituisca un incentivo ad assumere rischi per l'innovazione industriale o tecnologica.

OSSERVAZIONI DELL'AUSTRIA

- (37) Con lettere del 7 novembre 2002 e 25 febbraio 2003 l'Austria si è espressa in merito all'avvio del procedimento d'indagine.
- (38) Per quanto riguarda il previsto aiuto regionale l'Austria ha presentato valori attualizzati per l'investimento ammissibile e l'aiuto. Sono state fornite ulteriori spiegazioni in merito alla caratteristica di trasformazione e ai costi dell'investimento, al potenziale uso alternativo degli edifici disponibili a Landshut per l'eventualità di una produzione a Steyr, agli effetti del progetto sulla capacità e alle circostanze di vendita del terreno di Steyr.
- (39) Per quanto riguarda il previsto aiuto alla formazione le autorità austriache hanno confermato che le misure di formazione generale sono da classificare come formazione professionale di base che verrebbe riconosciuta e certificata da enti statali. In merito ai contenuti della formazione sono state fornite informazioni e documentazione dettagliate. Inoltre l'Austria ha assicurato che per quanto riguarda gli stessi costi ammissibili non si arriva a un cumulo di aiuti che potrebbe determinare una intensità di aiuto superiore all'importo stabilito nel regolamento sugli aiuti alla formazione.
- (40) Relativamente al previsto aiuto per la tutela dell'ambiente l'Austria ha sostenuto che l'esclusione di validità stabilita al punto 6 ⁽¹⁾ della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per l'ambiente non sarebbe applicabile al progetto in questione che si riferirebbe esclusivamente al processo di controllo dei motori già prodotti. Inoltre relativamente all'effetto di incentivo del progetto l'Austria ha sottolineato che per le procedure di prova di macchine non esistono norme comunitarie.
- (41) Per quanto riguarda il previsto aiuto a ricerca e sviluppo l'Austria ha constatato che l'aiuto in questione non si riferisce allo sviluppo base di progetti già esistenti che prevedono mantenimento e sviluppo della competitività,

restyling e incremento regionale dell'offerta di motori diesel [...]» ma, anzi, si concentrerebbe sull'aumento della competenza tecnologica e su una rapida ottimizzazione delle caratteristiche funzionali dei motori diesel. Relativamente all'effetto di incentivo l'Austria ha rilevato che grazie al progetto l'azienda avrebbe aumentato i propri investimenti in R & S rispetto all'anno 2001. Inoltre i progetti sarebbero condotti insieme a partner dell'industria, università e istituti di ricerca.

- (42) Per quanto riguarda il previsto aiuto all'innovazione l'Austria ha dichiarato che il nuovo elemento della misurazione della distribuzione uniforme consisterebbe nella misurazione del volume d'aria. Questa tecnologia sarebbe esclusiva per misurazioni in serie di motori a 6 cilindri. In merito ai banchi di prova dinamica della potenza, l'Austria ha constatato che questa tecnologia finora sarebbe stata utilizzata esclusivamente in ambito di ricerca e sviluppo e non, come per il progetto in questione, per misurazioni in serie di motori.

VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (43) La Commissione ritiene che le misure in oggetto rappresentino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, palesemente finanziate dallo stato o con fondi statali; inoltre rappresentando una parte rilevante delle spese di finanziamento del progetto, sarebbero tali da falsare la concorrenza nella Comunità e favorire BMW rispetto ad altre imprese che non percepiscono alcun aiuto. Inoltre nel settore automobilistico esiste un vasto scambio di prodotti tra Stati membri.
- (44) All'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE sono descritti determinati tipi di aiuti compatibili con il mercato comune. Considerando tipo e scopo dell'aiuto e della sede dell'impresa, queste disposizioni non sono applicabili al progetto in oggetto. All'articolo 87, paragrafo 3, sono menzionate altre possibilità di aiuto che possono essere ritenute compatibili con il mercato comune. La Commissione constata che il progetto deve essere attuato nell'Austria superiore (Steyr), ovvero in una regione riconosciuta come zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (45) L'aiuto è destinato a BMW, un'impresa che produce e monta motori per autoveicoli, quindi appartenente al settore automobilistico ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica («disciplina comunitaria per l'industria automobilistica») ⁽²⁾.

⁽¹⁾ «La progettazione e la fabbricazione di macchine o mezzi di trasporto che possono funzionare con minore consumo di risorse naturali non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina comunitaria.»

⁽²⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

Aiuto regionale

- (46) In base alla disciplina comunitaria per l'industria automobilistica⁽¹⁾ tutti gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere a un progetto individuale nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato a favore di un'impresa operante nel settore automobilistico sono soggetti all'obbligo di notifica prima dell'erogazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, qualora sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate: i) costo totale del progetto pari a 50 milioni di EUR, ii) importo lordo totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti di finanziamento comunitari per il progetto pari a 5 milioni di EUR.
- (47) Sia il costo totale del progetto sia l'importo dell'aiuto superano la soglia per l'obbligo di notifica alla Commissione. Mediante la notifica del progetto di aiuto regionale e alla formazione a favore di BMW, l'Austria ha quindi ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (48) Secondo la disciplina di aiuti all'industria automobilistica, la Commissione deve accertare che l'aiuto sia necessario sia per la realizzazione del progetto che proporzionale alla serietà dei problemi regionali. Pertanto la soddisfazione di entrambi i criteri, ovvero necessità e idoneità, rappresenta il presupposto per l'approvazione di un aiuto di Stato all'industria automobilistica da parte della Commissione.
- (49) Ai sensi del punto 3.2, lettera a), della disciplina di aiuti all'industria automobilistica per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, l'impresa beneficiaria deve provare chiaramente di possedere un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto. L'esistenza di tale alternativa determina la «mobilità» del progetto; per un progetto non mobile non è consentito approvare alcun aiuto regionale.
- (50) L'Austria ha dichiarato che la migliore ubicazione economicamente valida in alternativa a Steyr sarebbe per questo progetto lo stabilimento BMW di Landshut (Germania). La decisione definitiva a favore di Steyr è stata adottata il 10 ottobre 2001. L'Austria ha trasmesso una copia del verbale dell'assemblea durante la quale è stata adottata tale decisione. Inoltre la Commissione ha ricevuto una copia dell'analisi della sede, contenente un confronto dei costi delle due ubicazioni e delle rispettive planimetrie degli stabilimenti di Steyr e Landshut per entrambe le possibilità. La Commissione ha constatato che l'analisi risale al 22 giugno 2001, ovvero che è stata effettuata prima di decidere la sede. Secondo la documentazione presentata dall'Austria, Landshut è una sede economicamente valida alternativa a Steyr. La Commissione giunge alla conclusione che il progetto ha carattere mobile e quindi si può ritenere ammissibile agli aiuti regionali in quanto l'aiuto è necessario per attrarre gli investimenti nell'area assistita.
- (51) Un aiuto regionale previsto per la modernizzazione e razionalizzazione, fondamentalmente non mobile, non è consentito nel settore automobilistico. Tuttavia l'aiuto può essere considerato nel caso di una trasformazione che includa una sostanziale modifica delle strutture produttive presso la sede attuale. La Commissione ha accertato in loco che il progetto che riguarda la realizzazione di impianti di produzione completamente nuovi in un nuovo edificio non presenta alcun elemento di ammodernamento. Anzi viene considerato come una trasformazione per la quale viene concesso un aiuto regionale.
- (52) Per quanto riguarda la vendita del terreno a BMW, l'Austria ha comunicato alla Commissione che l'area necessaria a Steyr non è stata ceduta a BMW dallo Stato ma dall'agenzia immobiliare Oberösterreichische Baulandentwicklungsfonds AG & Co. a prezzi di mercato. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore calcolato prima dell'acquisto da un perito immobiliare giurato e legalmente riconosciuto. Secondo la Commissione quindi BMW non ha ricevuto alcun aiuto per quanto riguarda l'acquisto del terreno.
- (53) Secondo il punto 3.2, lettera c), della disciplina di aiuti all'industria automobilistica la Commissione deve accertare che gli aiuti per la parte mobile di un progetto siano proporzionali ai problemi regionali che intendono risolvere. A tale scopo si ricorre al metodo dell'analisi costi/benefici.
- (54) Nell'analisi costi/benefici si comparano, per quanto riguarda gli elementi di mobilità, i costi che l'investitore dovrà sostenere per realizzare il progetto nella regione in questione con quelli che dovrebbe sostenere per un progetto identico in un'ubicazione alternativa, il che consente di determinare gli svantaggi specifici della regione assistita. La Commissione autorizza gli aiuti regionali entro i limiti degli svantaggi regionali risultanti dall'investimento nella sede di riferimento per la comparazione.
- (55) La Commissione constata che l'Austria ha presentato un'analisi costi/benefici in cui vengono confrontate fra loro le due sedi di Steyr e Landshut. Gli investimenti sono effettuati fra il 2002 e il 2007. A norma del punto 3.2, lettera c), della disciplina di aiuti all'industria automobilistica, gli svantaggi operativi vengono valutati su un periodo triennale a partire dall'inizio della regolare produzione nel 2005, dato che il progetto in questione è un progetto di espansione.
- (56) La Commissione ha valutato l'analisi costi/benefici allegata alla notifica, per accertare in che misura l'aiuto regionale proposto sia proporzionale ai problemi regionali che intende risolvere.

⁽¹⁾ Secondo il punto 39 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8) le notifiche registrate prima del 1° gennaio 2003 vengono esaminate in base ai criteri validi al momento della notifica.

- (57) Dall'analisi costi/benefici risulta uno svantaggio in termini di costi pari a 19,07 milioni di EUR (valore attuale) per la sede di Steyr. Mentre l'analisi costi/benefici di Landshut si basa su costi per materiale e manodopera leggermente superiori rispetto a Steyr, lo svantaggio regionale di Steyr è fondamentalmente da ricondurre al necessario acquisto del terreno (svantaggio di 8 milioni di EUR) e degli edifici (svantaggio di 15,05 milioni di EUR) a Steyr, che a Landshut non richiede lo stesso importo. Il motivo a tal proposito è che per la produzione di banchi e basamenti motore a Steyr, BMW dovrebbe investire nell'acquisto di terreni per un nuovo stabilimento di produzione. A Landshut la produzione dei banchi potrebbe avvenire negli edifici esistenti, leggermente ampliati, mentre i basamenti motore verrebbero acquistati da terzi (i costi per le attrezzature del costruttore sono stati considerati nell'analisi costi/benefici).
- (58) Tuttavia la Commissione ha modificato l'analisi costi/benefici in considerazione di un altro elemento. A Landshut la produzione di banchi avverrebbe in un edificio esistente ampliato. Come constatato in loco, attualmente questo edificio viene riservato alla produzione di testate cilindri ma questo tipo d'impiego cesserà nel 2003. Pertanto in caso di produzione a Steyr questo edificio di Landshut potrebbe essere destinato ad un altro uso. Secondo la Commissione la possibilità di un tale uso alternativo di questo edificio di Landshut che, in caso di eventuale scelta di Steyr ridurrebbe potenzialmente lo svantaggio totale in termini di costi, deve essere considerata nell'analisi costi/benefici. In base alle indicazioni dell'Austria per questi costi è stato preventivato un importo di 0,66 milioni di EUR (valore attuale 0,54 milioni di EUR) ⁽¹⁾.
- (59) Questa modifica dell'analisi comporta un risultato costi/benefici che si discosta in misura minima da quello comunicato inizialmente. Il valore attuale dei costi di investimento ammissibili per Steyr ammonta a 103,56 milioni di EUR. Il valore attuale dello svantaggio regionale ammonta a 18,53 milioni di EUR, che per il progetto determina un coefficiente di svantaggio rispetto a Landshut pari al 17,89 %.
- (60) Infine la Commissione ha analizzato la questione del «top-up», che consiste nel modificare l'intensità d'aiuto ammissibile in funzione della variazione della capacità produttiva del gruppo e delle condizioni per l'ammissibilità dell'assistenza della regione. In tal caso i progetti di aiuto a favore di investimenti con i quali viene potenzialmente acuito il problema di sovracapacità del settore, possono essere affrontati in modo nuovo dalla Commissione riducendo fino a due punti percentuali il rapporto di svantaggio regionale. Se il rapporto fra la capacità del gruppo dopo l'investimento e la sua capacità prima dell'investimento è pari a 1,01 o superiore, il rapporto di svantaggio regionale sarebbe ridotto di due punti percentuali ai sensi delle disposizioni della disciplina di aiuti

all'industria automobilistica per progetti in una regione conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che incidono in misura rilevante sul settore.

- (61) Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale l'Austria ha comunicato che la capacità [...] per i quali sarebbero previsti i banchi, aumenterebbe, a causa dell'investimento in oggetto, [...], corrispondenti ad un notevole aumento, del [...]. Inoltre secondo la disciplina di aiuti all'industria automobilistica il mercato rilevante per la produzione di motori da parte di una casa costruttrice di veicoli sarebbe il mercato di veicoli per il quale i motori vengono fabbricati. Poiché banchi e basamenti motore sono previsti per motori di autovetture, la capacità rilevante è pertanto la capacità di produzione di autovetture. La Commissione ha constatato che la capacità produttiva del gruppo prima dell'investimento ammontava a [...] e dopo l'investimento a [...]. Il motivo dell'aumento di capacità del gruppo BMW è la capacità di [...] di un nuovo stabilimento di Lipsia. Pertanto nel caso specifico secondo la disciplina di aiuti all'industria automobilistica, considerando il notevole aumento di capacità e lo stato della regione di zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, è necessaria una riduzione del rapporto di svantaggio regionale di due punti percentuali. Di conseguenza la Commissione per quanto riguarda l'investimento a Steyr ha ridotto di due punti percentuali sino al 15,89 % l'intensità di aiuto ammissibile per il progetto.
- (62) Il valore attuale dell'aiuto previsto ammonta a 17,6 milioni di EUR, che comporta una prevista intensità d'aiuto del 17 % in equivalente sovvenzione lordo. L'intensità d'aiuto prevista è superiore al rapporto di svantaggio regionale calcolato nell'analisi costi/benefici e modificato mediante top-up, pari al 15,89 % degli investimenti ammissibili. Il massimale di aiuto ammonta al 16,7 % in equivalente sovvenzione lordo. In base a ciò la Commissione può approvare soltanto un aiuto pari al 15,89 % degli investimenti ammissibili di 103,56 milioni di EUR (valore attuale), corrispondente ad un importo di 16,46 milioni di EUR (valore attuale). L'aiuto eccedente di 1,14 milioni di EUR (valore attuale) non è compatibile con il mercato comune.

Aiuto alla formazione

- (63) Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione ⁽²⁾ («regolamento di esenzione per categoria») vale per aiuti alla formazione in tutti i rami economici e prevede che gli aiuti che soddisfano tutti i presupposti ivi menzionati siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE e non soggetti all'obbligo di notifica secondo l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE se per la misura in questione si fa espressamente riferimento al regolamento di esenzione per categoria.

⁽¹⁾ Basi di calcolo: area disponibile 2 450 m²; affitto potenziale: 90 EUR/m².

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

- (64) Secondo l'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria l'obbligo di notifica continua tuttavia a valere se l'importo per un singolo progetto di formazione di un'impresa supera 1 milione di EUR. La Commissione constata che nel caso specifico l'aiuto notificato ammonta a circa 6,86 milioni di EUR (valore attuale 6,29 milioni di EUR), che esso deve essere corrisposto ad una singola impresa e che il progetto di formazione riguarda un singolo progetto. La Commissione constata inoltre che la notifica si riferisce ad una misura di aiuto individuale non concesso nel quadro di una disciplina di aiuti autorizzata. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto previsto debba essere notificato e esaminato sulla base dei criteri del regolamento di esenzione per categoria.
- (65) Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria gli aiuti individuali che soddisfano tutti i presupposti del regolamento di esenzione per categoria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (66) L'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria effettua una distinzione fra formazione generale e formazione specifica. La formazione specifica è definita all'articolo 2 come una formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
- (67) La formazione generale viene definita all'articolo 2 del regolamento di esenzione per categoria come la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. È correlata all'attività generale dell'impresa e fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. Si parla di formazione generale quando ad esempio essa viene organizzata in comune da più ditte indipendenti o può essere fruita dai dipendenti di diverse aziende oppure se è stata riconosciuta, certificata o validata da un'autorità o un'istituzione pubblica o da altri organi o comitati autorizzati a tale scopo da uno Stato membro della Comunità.
- (68) I costi ammissibili nel quadro del progetto di formazione sono definiti all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esenzione per categoria. In riferimento ai costi degli apprendisti l'Austria ha confermato che sono state considerate esclusivamente le ore nelle quali gli apprendisti partecipano effettivamente alla formazione. In accordo con l'articolo 4, paragrafo 7, lettera f), del regolamento di esenzione per categoria sono stati considerati solo i costi dei partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a e). Sulla base delle indicazioni dell'Austria la Commissione constata che il totale dei costi ammissibili del programma di formazione ammonta a 17,90 milioni di EUR.
- (69) Secondo l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esenzione per categoria un aiuto alla formazione è compatibile con il mercato comune quando le intensità di aiuto ivi disciplinate vengono mantenute in rapporto ai costi ammissibili. Secondo il regolamento di esenzione per categoria le massime intensità di aiuto possibili che possono essere approvate per il progetto attuato da una grande impresa in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ammontano al 30 % per la formazione specifica e al 55 % per la formazione generale.
- (70) Nella decisione sull'avvio del procedimento d'indagine formale la Commissione ha fondamentalmente constatato che non aveva ricevuto prove sufficienti sulla base delle quali poter valutare la classificazione di gran parte delle misure di formazione come formazione generale. Inoltre la Commissione ha espresso dubbi in merito ad un accumulo degli aiuti con altri fondi comunitari in riferimento agli stessi costi ammissibili, con il quale sarebbe stato possibile superare l'intensità di aiuto consentita.
- (71) Nelle sue osservazioni sull'avvio del procedimento, l'Austria ha confermato che le misure di formazione generale sono costituite dalla formazione di apprendisti organizzata insieme ad un'altra società distinta (MAN Steyr). A tal proposito la Commissione ha ricevuto informazioni e documentazione dettagliate sui contenuti della formazione degli apprendisti. Con tutte le misure relative alla formazione degli apprendisti i partecipanti al progetto acquisiscono una qualifica formale riconosciuta e verificata a livello statale (esame di specializzazione o esame finale di apprendistato).
- (72) Sulla base di queste informazioni e questa documentazione supplementari la Commissione si è convinta del carattere di formazione generale delle misure notificate. La formazione non è applicabile soltanto alla posizione attuale o futura occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria ma fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.
- (73) La Commissione giunge alla conclusione che i costi della formazione generale ammontano a 5,96 milioni di EUR e quelli della formazione specifica a 11,94 milioni di EUR. Il massimale valido per l'intensità d'aiuto corrisponde al 30 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e al 55 % per quella generale.

(74) L'aiuto ammesso corrisponde a 3,58 milioni di EUR per la formazione specifica (30 % dei costi ammissibili) e a 3,28 milioni di EUR per la formazione generale (55 % dei costi ammissibili). L'aiuto totale ammesso per il progetto ammonta a 6,86 milioni di EUR e deve essere corrisposto entro il 2006 in rate annuali (valore attuale 6,29 milioni di EUR).

(75) Secondo l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora venga in tal modo superata l'intensità massima d'aiuto ammessa dal regolamento di esenzione per categoria. L'Austria ha assicurato alla Commissione che relativamente agli stessi costi ammissibili non si ha alcun cumulo di aiuti che possa portare ad un'intensità superiore all'importo definito dal regolamento di esenzione per categoria.

Aiuto per la tutela dell'ambiente

(76) Secondo la Commissione al progetto notificato è applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti per la tutela dell'ambiente. L'esclusione di validità stabilita al considerando 6 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per l'ambiente non è applicabile al progetto in questione in quanto l'aiuto previsto non riguarda lo sviluppo e la produzione di macchine ma soltanto il processo di controllo dei motori già prodotti.

(77) Ai considerando da 28 a 40 della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente sono disciplinati i casi in cui gli aiuti all'investimento possono essere approvati per motivi di tutela dell'ambiente. Secondo il considerando 29 della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente è possibile concedere aiuti all'investimento che consentono all'impresa di superare le norme comunitarie in vigore, fino ad un massimale del 30 % lordo dei costi ammissibili. Gli stessi presupposti valgono se le imprese effettuano investimenti in assenza di norme comunitarie vincolanti e devono effettuare investimenti per soddisfare norme nazionali più severe delle norme comunitarie in vigore.

(78) Al considerando 33 e 34 della disciplina comunitaria degli aiuti per la tutela dell'ambiente sono disciplinate le maggiorazioni per le imprese che risiedono in aree assistite, considerando che l'aiuto massimo è così composto:

— il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente, ossia: il 30 % lordo (regime comune), o il 40 % lordo (nel caso degli investimenti destinati al risparmio energetico, alle energie rinnovabili o alla cogenerazione), o il 50 % lordo (nel caso degli investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità), maggiorato di 5 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), o di 10 punti percentuali in regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE,

— il tasso d'aiuto regionale maggiorato del 10 % lordo.

(79) Secondo i considerando 33 e 34 della disciplina comunitaria degli aiuti per la tutela dell'ambiente l'aiuto massimo ammesso per un'impresa che investe a Steyr, una regione assistita, ammonta al 35 % lordo.

(80) Il considerando 37 della disciplina comunitaria per l'ambiente definisce i costi ammissibili. Sono ammissibili soltanto i costi supplementari d'investimento necessari per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. Questo principio comporta alcuni corollari: quando il costo dell'investimento per la tutela ambientale non è facilmente isolabile dal costo totale, la Commissione si avvarrà di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che sia analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale. In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

(81) L'investimento ammissibile ammonta a 6,33 milioni di EUR. Questo valore è stato ricavato detraendo il risparmio di costi di carburante dai costi di progettazione/sviluppo e dai costi di investimento supplementari (rispetto all'attuale tecnica di prova a caldo).

(82) Secondo la Commissione, in virtù dei considerando 20 e 29 della disciplina comunitaria di aiuti per l'ambiente non è compatibile un aiuto a investimenti effettuati da grandi imprese solo per soddisfare norme comunitarie tecniche nuove o già in essere. Un aiuto può tuttavia essere utile se funge da incentivo a misure di tutela ambientale la cui portata supera le disposizioni delle norme comunitarie, nel caso specifico quando uno Stato membro decide l'emanazione di norme più severe di quelle comunitarie per garantire una maggiore protezione dell'ambiente. Ciò vale anche nei casi in cui un'impresa investe nella tutela ambientale in misura tale da superare le più severe norme comunitarie o in assenza di tali norme comunitarie.

(83) Tuttavia non è stato possibile dimostrare che l'aiuto abbia un analogo effetto di incentivo in casi in cui contribuisca soltanto a far sì che l'impresa rispetti le norme comunitarie tecniche nuove o in vigore. Queste norme sono attribuibili a normali disposizioni giuridiche che devono comunque essere rispettate dalle imprese senza la necessità di ricevere aiuti che le motivino all'osservanza delle norme. A fronte del fatto che per la tecnologia di controllo dei motori non esistono norme comunitarie specifiche, come chiarito dall'Austria dopo l'avvio del procedimento, la Commissione ritiene raggiunto il necessario effetto di incentivo del progetto.

(84) L'aiuto per la tutela dell'ambiente previsto a favore di BMW ammonta a 1,9 milioni di EUR (valore attuale 1,77 milioni di EUR), corrispondenti a un'intensità del 30 % lordo. A tal proposito la Commissione constata che l'intensità di aiuto è inferiore al massimale del 35 % autorizzabile dalla disciplina comunitaria per l'ambiente in materia.

Aiuto a ricerca e sviluppo

(85) Considerando l'entità dell'investimento e dell'aiuto, il progetto è stato notificato ai sensi del paragrafo 4.7 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ («disciplina R & S»). Nella valutazione della compatibilità di aiuti R & S con il mercato comune la Commissione esamina in particolare la natura della ricerca attuata, i beneficiari dell'aiuto, l'accessibilità dei risultati, l'intensità prevista e l'effetto di incentivo dell'aiuto.

(86) Secondo il paragrafo 6.2 della disciplina R & S l'aiuto deve indurre le imprese ad attuare ricerche che in assenza di aiuti non avrebbero svolto o non avrebbero potuto svolgere nello stesso arco di tempo. Gli aiuti di Stato a ricerca e sviluppo devono pertanto incentivare le imprese all'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo supplementari a quelle abituali. Gli Stati membri alla notifica di aiuto R & S devono dimostrare che l'aiuto è necessario come incentivo e non rappresenta affatto un aiuto operativo. Se tale effetto di incentivo non è palese, la verifica dell'aiuto da parte della Commissione può avere un esito meno favorevole di quanto avvenga d'abitudine. Per constatare con certezza che l'aiuto previsto induca l'impresa ad una maggiore attività di ricerca e sviluppo rispetto a quella attuata in sua assenza, la Commissione considera anche fattori quantificabili.

(87) La Commissione attribuisce un'elevata importanza al requisito di incentivo degli aiuti a R & S per singoli progetti di ricerca prossimi al mercato da parte di grandi imprese come pure per tutti i casi in cui le spese di ricerca e sviluppo sono già state sostenute nel periodo precedente la domanda di aiuto.

(88) La Commissione osserva che BMW presenta le caratteristiche di una grande impresa; inoltre conclude che, considerando la natura del progetto, si tratta di una ricerca prossima al mercato e quindi attribuisce, nella fattispecie, un'importanza particolare al criterio di incentivazione cui deve rispondere l'aiuto per attività di R & S.

(89) In riferimento all'effetto di incentivo, nelle sue osservazioni sull'avvio del procedimento, l'Austria ha constatato che rispetto all'anno di riferimento 2001 l'impresa avrebbe aumentato le proprie spese di R & S in seguito al progetto. La Commissione ha tuttavia constatato che le spese per R & S rispetto al fatturato totale dello stesso periodo erano solo aumentate leggermente [...]*, ritor-

nando al livello del 1999. Nello stesso periodo il numero di dipendenti che lavoravano nel settore è sceso lievemente [...]*.

(90) Dopo l'avvio del procedimento l'Austria ha dichiarato che il progetto si concentra sull'aumento della competenza tecnologica e su un rapido miglioramento delle caratteristiche funzionali dei motori diesel. La Commissione riconosce che alcune parti del programma di R & S sono dedicate a una ricerca molto ambiziosa e rischiosa di pubblico interesse che non può essere considerata una normale attività dell'impresa. Ciò riguarda le aree «Homogene Dieselerbrennung», «Rußfiltertechnik unter Nutzung der Plasmatechnologie» e «Variabler Ventiltrieb für Dieselmotoren».

(91) La combustione diesel omogenea mira a ridurre le emissioni di sostanze nocive e particolato. Questa tecnologia può ridurre notevolmente gli ossidi di azoto che si formano in quantità elevata durante la combustione diesel nonché le emissioni di particolato. Inoltre consente un considerevole risparmio di carburante. Tuttavia mentre questa tecnologia è applicabile in modo relativamente semplice in una piccola parte dell'intervallo di regime di un motore, ovvero con una coppia motrice ridotta e un basso numero di giri del motore, è invece molto difficile ampliare questo intervallo fino a comprendere l'intero regime di esercizio del motore. Ciò richiede un notevole e ambizioso sforzo di ricerca che comporta rischi molto alti. Con la fasatura variabile dell'apertura valvole si intende ottenere un maggiore rendimento del carburante. Dato il processo di combustione completamente diverso, sui motori diesel questa tecnologia è meno efficace che su quelli a benzina. La combustione diesel omogenea potrebbe tuttavia aprire nuove possibilità di applicazione della fasatura valvole sui motori diesel. La ricerca in questo campo è molto complessa e il successo incerto. La ricerca relativa al sistema filtrante con ricorso alla tecnologia al plasma in combinazione con filtri antiparticolato è ancora in una fase molto precoce e pertanto rischiosa. Tuttavia, per quanto riguarda soprattutto l'obiettivo dell'eliminazione di particolato fine nei motori diesel potrebbe essere molto promettente.

(92) La Commissione constata inoltre che il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione approvato con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ include aree di ricerca comparabili per lo sviluppo di una nuova generazione di motori puliti e dai bassi consumi come parte della priorità «Servizi di trasporto su strada». Osserva che i tre sottoprogetti Homogene Dieselerbrennung, Rußfiltertechnik unter Nutzung der Plasmatechnologie e Variabler Ventiltrieb für Dieselmotoren vanno al di là della normale attività dell'impresa. L'aiuto alla ricerca per queste tre aree è quindi necessario come incentivo per l'esecuzione delle attività di ricerca.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

- (93) Sulla base della descrizione del progetto fornita dall'Austria, la Commissione ritiene che questi tre sottoprogetti possano essere considerati come ricerca industriale con investimenti ammissibili per un totale di 9,81 milioni di EUR. L'intensità d'aiuto ammessa per progetti di ricerca industriale ammonta nella fattispecie al 55 %. Un aiuto di 5,39 milioni di EUR soddisfa pertanto i presupposti per poter essere considerato compatibile con la disciplina R & S.
- (94) La Commissione ritiene tuttavia che i restanti sottoprogetti notificati (Grundsatzentwicklung zu variablen Verdichtungsverhältnissen bei Dieselmotoren, [...] Aufladekonzept, Dritte Generation Common-Rail, Streuungseinengende Maßnahmen zur Erfüllung strengster Abgasnormen, Rußfilter [...]*, Laufbahntechnologie für [...]* Kurbelgehäuse) mirino soltanto a conseguire una maggiore competitività dei motori diesel mediante miglioramento della relativa tecnologia. Nell'industria automobilistica la normale attività di una casa costruttrice di motori richiede una costante ricerca di questo genere. Considerando che il mercato mondiale per questo prodotto è caratterizzato da una forte concorrenza, il costante sviluppo di tecnologie di motori diesel completamente nuove rappresenta una necessità imprescindibile dal punto di vista economico. Pertanto, per i restanti sottoprogetti BMW avrebbe comunque dovuto intraprendere la ricerca in oggetto al fine di rimanere competitiva.
- (95) La Commissione giunge alla conclusione che i restanti sottoprogetti di R & S di BMW sono normali per un'impresa che opera nel settore automobilistico. Pertanto a suo parere l'Austria non è stata in grado di dimostrare l'effetto d'incentivo di questi progetti notificati. Di conseguenza l'aiuto previsto per questi sottoprogetti di R & S non è compatibile con il mercato comune. Poiché per questi progetti non è stato dimostrato l'effetto d'incentivo, la Commissione non ritiene necessaria un'ulteriore analisi del caso, in particolare dei singoli progetti parziali e dell'intensità di aiuto ammessa.
- (96) La Commissione constata inoltre che l'Austria, pur avendo dichiarato che i progetti sarebbero attuati con altri partner del settore, università e istituti di ricerca, non ha presentato prove significative a sostegno di tali affermazioni. Altrettanto insufficienti sono le prove a favore del fatto che i progetti implicino un'efficace collaborazione a livello transfrontaliero fra partner indipendenti in almeno due Stati membri. Pertanto la Commissione deve concludere che i concorrenti non traggano obbligatoriamente profitto dai progressi conseguiti con i progetti di ricerca.
- operatori del settore nella comunità, nel SEE o nei paesi dell'Europa centrale o orientale. Una vera e propria innovazione implica una possibilità di fallimento e pertanto un fattore di rischio del quale la Commissione deve tenere conto nella valutazione dell'intensità dell'aiuto previsto.
- (98) Gli aiuti all'innovazione sono autorizzati solo in casi debitamente giustificati, nella misura in cui spingono gli investitori ad assumere rischi per l'innovazione industriale e tecnologica. L'intensità massima di tali aiuti è fissata al 10 % del totale dei costi ammissibili che corrispondono alle attività di ingegneria e agli investimenti connessi direttamente ed esclusivamente alla parte innovativa del progetto.
- (99) La Commissione ha analizzato il progetto con l'assistenza tecnica di un perito esterno del settore automobilistico. Il risultato di quest'analisi è che secondo la Commissione il progetto non può essere ritenuto effettivamente innovativo nel senso che la tecnologia non sia ancora stata utilizzata o commercializzata da altri operatori del settore.
- (100) Per quanto riguarda la misurazione della distribuzione uniforme VVT [...] la Commissione prende atto dell'osservazione dell'Austria in base alla quale questa tecnica sarebbe utilizzata per la prima volta sui motori a 6 cilindri. In effetti sui motori a 4 e 8 cilindri questa tecnica è già utilizzata e pertanto non è da considerare realmente innovativa. Per quanto riguarda i banchi di prova dinamica della potenza la Commissione riconosce che come affermato dalle autorità austriache questa tecnica viene utilizzata per la prima volta nella produzione in serie. Tuttavia la Commissione non ritiene questa tecnologia effettivamente innovativa, in quanto viene già utilizzata da altri produttori (per singoli motori).
- (101) Inoltre la Commissione conclude che l'aiuto in oggetto non rappresenta un incentivo per la disponibilità ad assumere rischi per l'innovazione industriale e tecnologica. Per rimanere competitivi i produttori di motori devono necessariamente investire come attività di routine in strumenti di prova e di misurazione conformi ai più recenti standard tecnologici. Pertanto si suppone che BMW avrebbe effettuato l'investimento anche senza l'aiuto previsto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuto all'innovazione

- (97) Secondo la disciplina comunitaria di aiuti all'industria automobilistica per innovazione si intende l'introduzione di prodotti o procedimenti effettivamente innovativi, ovvero non ancora utilizzati o commercializzati da altri

L'aiuto di Stato regionale pari a 17,6 milioni di EUR (valore attuale) al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW Motoren GmbH, Steyr, («BMW») per il progetto d'investimento a Steyr, secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE è compatibile con il mercato comune per un importo di 16,46 milioni di EUR (valore attuale).

Per l'importo di 1,14 milioni di EUR (valore attuale) questo aiuto regionale non è compatibile con il mercato comune e non può essere concesso.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW per misure di formazione è compatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 87 del trattato CE fino ad un massimale di 6,86 milioni di EUR nominali (valore attuale 6,29 milioni di EUR).

Articolo 3

L'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW per misure di tutela dell'ambiente è compatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 87 del trattato CE fino ad un massimale di 1,9 milioni di EUR (valore attuale 1,77 milioni di EUR).

Articolo 4

L'aiuto di Stato pari a 11,53 milioni di EUR per misure di ricerca e sviluppo al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW Steyr per il suo investimento a Steyr è compatibile con il mercato comune per un importo di 5,39 milioni di EUR.

L'aiuto non è compatibile con il mercato comune per un importo di 6,14 milioni di EUR e pertanto non può essere concesso.

Articolo 5

L'aiuto di Stato pari a 0,93 milioni di EUR (valore attuale), al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di BMW come incentivo per l'innovazione è incompatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 87 del trattato CE e pertanto non può essere concesso.

Articolo 6

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Austria informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 7

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

**DECISIONE N. 24/2003
del 3 settembre 2003**

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'elenco degli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

(2003/648/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14;

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di elencare uno o più organismi di valutazione della conformità nell'ambito di un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
2. La portata specifica dell'inclusione negli elenchi, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità che figurano nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC il 16 luglio 2003.

Firmato a Bruxelles il 3 settembre 2003.

A nome degli Stati Uniti d'America

James SANFORD

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI

ALLEGATO

Organismi CE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

EMCE GmbH
Laupheimer Str. 25d
D-88483 Burgrieden
Tel. (49-7392) 91 13 70
Fax (49-7392) 91 13 72

EMV TESTHAUS GmbH
Gustav-Hertz-Straße 35
D-94315 Straubing
Tel. (49-9421) 92 30 33
Fax (49-9421) 92 30 35

DECISIONE N. 25/2003**del 3 settembre 2003****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concernente l'inclusione di organismi di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

(2003/649/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità nell'elenco contenuto in un allegato settoriale,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.
2. La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'inclusione nell'elenco dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 16 luglio 2003.

Firmato a Bruxelles, il 3 settembre 2003.

A nome degli Stati Uniti d'America

James SANFORD

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI

ALLEGATO**Organismo USA di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

Washington Laboratories, Ltd
7560 Lindbergh Drive
Gaithersburg, Maryland 20879
USA
Tel. (1-301) 417 02 20
Fax (1-301) 417 90 69

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/650/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2003

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi è oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, che autorizzava il Segretario generale/Alto rappresentante ad avviare i negoziati, il Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato con la Repubblica ceca un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- (4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall'altra,

in appresso denominate «le Parti»,

TENUTO CONTO

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽¹⁾,
- dell'invito alla Repubblica ceca a partecipare all'operazione diretta dall'UE,
- del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica ceca all'operazione diretta dall'UE,
- della decisione del comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica ceca all'operazione diretta dall'UE,
- dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il Segretario generale/Alto rappresentante sulla condotta dell'operazione,
- dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'Unione europea e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto e definizioni**

1. La Repubblica ceca aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.
2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «operazione Concordia»: l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;
 - b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
 - c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
 - d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
 - e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune 2003/92/PESC e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi;

- f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 2***Partecipazione all'operazione**

1. La Repubblica ceca partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in conformità dell'ordinamento giuridico ceco e accettato in occasione della conferenza sulla costituzione della forza.
2. La Repubblica ceca garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.
3. La Repubblica ceca informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

*Articolo 3***Status**

1. Alle forze e al personale partecipanti all'operazione Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.

2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica ceca.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. La partecipazione della Repubblica ceca all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica ceca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/01/03 relativa alla costituzione del comitato dei contribuenti.

5. La Repubblica ceca esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica ceca.

6. Un Alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica ceca per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica ceca adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio⁽¹⁾, e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.

(¹) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

*Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica ceca sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica ceca provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.

*Articolo 7***Contributi ai costi comuni**

1. La Repubblica ceca contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 52 001 EUR per semestre.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti della Repubblica ceca. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;

b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi della Repubblica ceca ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dalla Repubblica ceca sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

*Articolo 8***Inadempienza**

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica ceca all'operazione Concordia.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica ceca

POSIZIONE COMUNE 2003/651/PESC DEL CONSIGLIO**del 12 settembre 2003****che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) In data 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 giugno 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/482/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2003/402/PESC ⁽²⁾.
- (3) La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.
- (4) È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2003/482/PESC.
- (5) È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2003/482/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

*Articolo 4*La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.⁽²⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 100.

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1⁽¹⁾.

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmei Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K. Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
12. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
14. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
15. * BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael (attivista dell'E.T.A.; membro di K. Behorburu) n. 15.06.1969 a Eibar (Guipúzcoa), carta d'identità n. 15.379.555
16. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
18. *ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell'ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646
19. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell'ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051
20. * ELCORO AYASTUY, Paulo (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.10.1973 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.394.062
21. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
22. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
23. * FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 2.12.1972 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 20.172.692
24. * GOGESCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097
25. * GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 23.12.1967 a Vergara (Guipúzcoa), carta di identità n. 16.282.556

(¹) Le persone, i gruppi ed entità contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4.

26. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819
27. *IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell'ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950
28. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
29. LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
30. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
31. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
32. * MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
33. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
34. * MUÑOZA ORDOZGOITI, Aloña (attivista dell'ETA; membro di Kas/Ekin) n. 6.7.1976 a Segura (Guipúzcoa), carta di identità n. 35.771.259
35. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
36. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
37. * ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851
38. * OTEGUI UNANUE, Mikel (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 8.10.1972 a Itsasondo (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.132.976
39. * PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356
40. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
41. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430
42. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
43. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1964 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545
44. * SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 9.12.1963 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.962.687
45. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
46. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
47. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
48. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cagugao, Filippine
49. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
50. * URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290
51. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell'ETA) n. 21.05.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d'identità n. 29.036.694
52. * VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
 2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
 3. Al-Takfir e al-Hijra
 4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
 5. Babbar Khalsa
 6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
 7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) [Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)]
 8. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
 9. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)
 10. Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
 11. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
 12. International Sikh Youth Federation (ISYF)
 13. Kahane Chai (Kach)
 14. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)
 15. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
 16. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
 17. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
 18. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
 19. * Orange Volunteers (OV)
 20. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
 21. Jihad islamica palestinese (PIJ)
 22. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
 23. Fronte popolare di liberazione della Palestina –Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
 24. * Real IRA
 25. * Red Hand Defenders (RHD)
 26. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
 27. * Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
 28. * Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
 29. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
 30. * Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
 31. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
 32. Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
 33. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
 34. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
-